



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso i siti internet www.sea-automobili.it e sea-automobili.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) nell'ambito delle verifiche sulla lista dei domini internet degli intermediari iscritti al RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS, sono stati avviati approfondimenti riguardo a www.sea-automobili.it; tale sito, che fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, è risultato inserito nella predetta lista per effetto della comunicazione presentata in data *omissis*, dall'intermediario *omissis* con riferimento al collaboratore *omissis*, iscritto nel RUI *omissis*;
- b) dalle verifiche è emerso che *omissis* è stata cancellata dal Registro delle Imprese *omissis* in quanto acquisita *omissis*, società iscritta nel RUI *omissis*;
- c) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito è stato registrato in internet *omissis* (*Registrant*) e che la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*) è Tucows.com;
- d) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto a *omissis* di riconoscere/disconoscere il sito e di fornire informazioni sul rapporto di collaborazione *omissis*, assegnando un termine di tre (3) giorni per ricevere un riscontro;
- e) in data *omissis* ha comunicato di disconoscere il sito *www.sea-automobili.it* e di aver provveduto alla cancellazione del collaboratore dal RUI, mediante accesso al Portale Nuovo RUI; alla comunicazione è stata allegata copia dell'accoglimento dell'istanza di cancellazione del collaboratore, *omissis*, ma non anche quella della variazione anagrafica relativa alla cancellazione del dominio;
- f) dagli accertamenti effettuati, inoltre, risultavano ancora attive le collaborazioni di *omissis*

omissis ; pertanto, *omissis* l'IVASS ha trasmesso ai suddetti intermediari, rispettivamente, le note *omissis* con le quali ha chiesto informazioni sull'esistenza del rapporto di collaborazione e notizie sul sito, indicando per il riscontro il termine di tre (3) giorni;

- g) sempre *omissis* , è stato chiesto all'intermediario *omissis*, il cui numero di iscrizione nel RUI *omissis* risultava presente nell'*home page*, di riconoscere/disconoscere il sito e di fornire risposta entro tre (3) giorni;
- h) *omissis* , il suddetto intermediario, riferendo di essere estraneo al sito, *omissis* ;
- i) *omissis* ha comunicato all'IVASS di aver provveduto alla cancellazione del sito

www.sea-automobili.it, nonché del rapporto di collaborazione con la società *omissis* mediante accesso al portale Nuovo RUI;

- j) *omissis* ha comunicato di aver cessato la collaborazione con *omissis* . già a far data *omissis* ma che – “a causa di un'anomalia di processo – l'attività di cancellazione dal RUI all'epoca predisposta non risulta essere effettivamente andata a buon fine”, mentre, con riguardo al sito internet, ha negato ogni coinvolgimento e ha riferito di non aver mai avuto notizia che il collaboratore lo utilizzasse per lo svolgimento della propria attività;
- k) *omissis* , l'IVASS ha chiesto notizie sul sito e sul suo utilizzo anche al *Registrar* Tucows.com che *omissis*

omissis , ha fornito due distinte risposte automatiche attraverso le quali non è stato possibile acquisire le informazioni richieste;

l) *omissis* ha comunicato di non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza del sito www.sea-automobili.it, “di aver interrotto *omissis* la collaborazione con la società *omissis* per l'intermediazione di prodotti assicurativi e definitivamente qualsiasi tipo di rapporto di collaborazione *omissis* ” confermando di aver comunicato l'avvenuta cessazione della collaborazione tramite l'accesso al portale Nuovo RUI effettuato nella stessa giornata

m) il sito internet www.sea-automobili.it, accessibile anche digitando il solo nome a dominio sea-automobili.it (cd. *alias*) senza [www.](http://www.sea-automobili.it), alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.sea-automobili.it e il suo *alias* sea-automobili.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti www.sea-automobili.it e sea.automobili.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI